



SCHEMA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DI BACINO

Oggetto: Qualità servizio rifiuti urbani – Del. 15/2022 ARERA – schema di delibera dell'Assemblea

Premesso

- che l'Ente "Consiglio di Bacino Venezia Ambiente" è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che l'art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti Bacino territoriale denominato "Venezia", prevede che il direttore coordini l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. g) è tra le attribuzioni dell'assemblea di bacino l'"approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente";

Viste

- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 12 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera del Comitato di Bacino n. 3 del 20.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- **la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 6 del 14.06.2021 di adozione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio;**

Richiamati

- il D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente";
- la Legge regione Veneto n. 52/2012;

Considerato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"(lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che l'ARERA ha approvato i primi atti inerenti al controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:

- deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
 - deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
 - deliberazione del 6 ottobre 2020 362/2020/r/rif. avente ad oggetto l'“avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”, attualmente in itinere;
- che nel 2021 ARERA ha avviato le procedure di consultazione sul tema della qualità tecnica e contrattuale che hanno dato luogo a confronti in sede Anea, tra consigli di bacino del Veneto e con la Regione Veneto e con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. che di seguito si richiamano:
- **Documento per la consultazione n. 72/2021/R/RIF** denominato “primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” a cui questo ente ha risposto con propria nota prot. 354/2021;
 - **Documento per la consultazione 422/2021/R/RIF** denominato “regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani” a cui questo ente ha risposto con propria nota prot. 1039/2021;
- che nel 2021 ARERA ha approvato la **deliberazione n. 363/2021/R/RIF** avente ad oggetto l'“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che nel 2022 ARERA ha approvato la **deliberazione n. 15/2022/R/RIF** avente ad oggetto la “**regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani**” con cui è stato **approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)**.

Richiamata

- la delibera dell'assemblea di bacino n. 10 del 30.11.2021 che ha approvato gli schemi tipo dei contratti di servizio per i comuni in regime Tari e per i comuni in regime Tarip nelle more dell'assunzione dei competenti provvedimenti da parte dell'ARERA;

Dato atto che

- l'Arera con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF ha stabilito che il TQRIF si applichi dal 1° gennaio 2023 per consentire, in un periodo transitorio, l'aggiornamento graduale e programmato degli obblighi regolatori;
- entro la data del **31 marzo 2022**, come previsto all'art 3 co. 1 del TQRIF, **“L'Ente territorialmente competente [è tenuto a] determina[re] gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”**

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

- la determinazione della matrice di riferimento da parte dell'ETC è funzionale alla valorizzazione entro il limite del 4% del coefficiente QLa (ovvero il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) secondo quanto indicato nella tabella 4.3 sotto riportata dell'Allegato A (MTR-2) alla Deliberazione 3 AGOSTO 2021 n. 363/2021/R/RIF ai fini della determinazione del limite alla crescita delle tariffe di cui alla formula: $\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G a$;

Considerato

- Che con nota prot. 226 del 18.02.2022 è stata inviata formale richiesta di "Informazioni in materia di qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e dichiarazione ad ARERA" in vista del termine del 31 marzo 2022 per l'individuazione da parte dell'Ente territorialmente competente dello schema regolatorio di riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 e **la sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall'anno 2023;**
- che con la medesima nota il Consiglio di Bacino ha anticipato che non intende proporre al gestore eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare (come indicato all'art 3 co. 2 del TQRIF);
- che in data 28 febbraio 2022 si è svolta una riunione con i gestori VERITAS S.p.A. ed ASVO S.p.A ad esito della quale le parti hanno convenuto di **proporre in Assemblea l'individuazione dello schema I benché definito "livello qualitativo minimo" in quanto già comporta adeguamenti con correlati investimenti per le società e conseguenti costi per l'utenza;**
- **che, con riferimento alla convergenza progressiva per il modello ottimale, lo scrivente ETC ed i gestori hanno ipotizzato e condiviso il passaggio allo schema II a partire dal 01.01.2025;**

Richiamati

- Gli adempimenti richiesti dall'Arera, riassunti nella Tab 2 nell'appendice 1 del TQRIF;
- La nota prot. 282/22 che presenta una rielaborazione della Tab 2 nell'appendice 1 del TQRIF indicando punto per punto l'attuale stato di allineamento di entrambi i gestori Veritas Spa e Asvo Spa;

Considerato

- che l'ETC in taluni specifici casi può derogare agli standard previsti dall'Arera, di seguito **si forniscono i primi indirizzi ai gestori**, anche per la determinazione dei CQ nel processo di validazione delle entrate tariffarie 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 approvato con Deliberazione Arera 363/2021 e successive integrazioni:

- A. Con riferimento all'obbligo di cui all'**art. 29 "ritiro su chiamata"** degli ingombranti (standard Arera ex art 29.co 2: un ritiro mensile gratuito per max 5 pezzi):
1. Si deve tenere conto di quanto disposto all'art 13 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio adottato con delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14.06.2021 a cui parte dei Comuni si sono già uniformati, approvando il medesimo nei propri Consigli comunali che dispone al comma 5 quanto segue: *"Salvo diversa indicazione che verrà stabilita nel regolamento tariffario che si intenderà prevalente, il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso gratuitamente dal gestore per le prime due chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare, ogni chiamata per un conferimento massimo di 2 metricubi. Dalla terza chiamata il servizio verrà effettuato a pagamento, se invece viene superato il limite massimo di 2 metricubi l'intero asporto è a pagamento"*.
 2. Per il bacino Venezia, in quanto già previsto dal regolamento sopracitato va esteso anche ad altre frazioni RAEE di grandi dimensioni (es. frigoriferi).
 3. Ai sensi dell'art 29. co. 4 TQRIF in ragione della presenza di CDR e sistemi alternativi al servizio a domicilio (quali le ecomobili) per tutti i comuni del Bacino Venezia, si stabiliscono massimo 2 ritiri annuali gratuiti, ritirando max 5 pezzi fino a 2 mc e dal terzo ritiro il servizio è a pagamento, anche con quantitativi differenziati oggetto di specifico preventivo ad esclusione del Centro Storico di Venezia ed altre aree/comuni attualmente oggetto di istruttoria.
 4. Con riferimento all'art 29 co. 5 si stabilisce che gli utenti con fragilità sono le persone fisiche over 75 ed i soggetti con certificato di invalidità ex L. 104/92.
- B. Relativamente a quanto previsto all'**art. 49 del TQRIF** i gestori sono tenuti ad attivare un servizio di pronto intervento. Il gestore Veritas SpA in quanto multiutility di altri servizi regolati intende utilizzare il medesimo canale del servizio idrico attivo 24h su 24. Il gestore Asvo SpA intende avvalersi del servizio mediante una convenzione con Veritas SpA. Ai sensi dell'art 49 co. 2 le richieste possono riguardare la rimozione rifiuti abbandonati (lett. a), la rimozione rifiuti stradali che ostacolano la viabilità (lett. b) e le richieste per errato posizionamento o rovesciamento cassonetti (lett. c).
- Poiché l'ETC ha il compito di individuare il soggetto obbligato all'intervento di cui ai punti precedenti, si intende escludere l'obbligo del gestore di intervenire nella seconda casistica di cui 49 co.2 lett. b).
- C. Relativamente all'adozione di una Carta della Qualità del Servizio per gestione (ricordando che il Consiglio di bacino è competente alla relativa approvazione ex art. 5 TQRIF) si evidenzia fin d'ora che la carta dovrà contenere:
1. il posizionamento del gestore nella matrice degli schemi regolatori,
 2. gli obblighi di servizio previsti nel TQRIF,
 3. gli indicatori e relativi standard
 4. gli standard migliorativi eventualmente previsti dall'ETC;

Ricordato

- fin d'ora il dovere dei gestori di trasmissione all'Arera e all'ETC (da effettuarsi entro marzo di ogni anno a partire dal 2023) di una relazione attestante il rispetto degli obblighi del servizio insieme al numero totale di UD e UND al 31.12 dell'anno precedente e che l'Arera e l'ETC in ordine alla verifica dei dati qualità di cui sopra, possono svolgere controlli a campione (c.d. "sunshine regulation");



Per tutto quanto sopra

- si ritiene opportuno, sentiti favorevolmente i gestori, determinare il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che entrambi i gestori saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo **schema 1 della tabella soprarichiamata di cui all'art 3.1 del TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (c.d. TQRIF) allegato alla deliberazione n. 15/22 Arera.**
- si rammenta che consegnerà un necessario aggiornamento del regolamento Tari/Tarip, nonché avrà riflessi diretti sul Pef, in particolare per quanto concerne i costi operativi CQ nonché i relativi investimenti da inserire già nel Pef 2022-24 e che tale scelta ha un orizzonte temporale di 4 anni secondo il percorso sopra indicato;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella soprarichiamata di cui all'art 3.1 del TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (c.d. TQRIF) allegato alla deliberazione n. 15/22 Arera e, **con riferimento alla convergenza progressiva per il modello ottimale**, secondo il percorso di adeguamento di seguito indicato e condiviso con i gestori: **il passaggio allo schema II a partire dal 01.01.2025;**
- 3) di trasmettere la presente deliberazione ai gestori Veritas SpA ed Asvo SpA nonché ai Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, contenente le linee di indirizzo riportate in premessa e derogando al TQRIF, anche per la determinazione dei CQ nel processo di validazione delle entrate tariffarie 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 approvato con Deliberazione Arera 363/2021 e successive integrazioni, da condividere anche successivamente con le associazioni dei consumatori per i punti 2.4 e 29.4 (del TQRIF);
- 4) di stabilire il seguente criterio per l'individuazione dei soggetti fragili di cui all'art 29 co. 5 del TQRIF: persone fisiche over 75 e soggetti con certificato di invalidità ex l. 104/92;
- 5) di trasmettere il presente atto ai gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;
- 6) di aggiornare il regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed il contratto di servizio a seguito dell'iter di definizione delle nuove regole Arera in tema di qualità entro il 31 dicembre 2022;
- 7) di demandare al Comitato di bacino l'approvazione della Carta qualità del servizio di cui all'art 5 previa verifica del direttore del rispetto dei contenuti ivi previsti richiamati nelle premesse;
- 8) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;



- 9) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line.